

# COMUNE DI MARCIGNAGO

Prov. PV



## REGOLAMENTO SULLA GESTIONE

## DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03.05.2012  
Modificato con Delibera CC n. 39 del 05.11.2015

## Indice

<b>TITOLO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità.....	4
Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti.....	4
Art. 3 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani .....	4
Art. 4 – Definizioni.....	5
Art. 5 – Classificazioni .....	5
Art. 6 – Limiti al campo di applicazione.....	6
Art. 7 – Divieto di abbandono .....	6
<b>TITOLO II – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI</b> .....	7
<b>Capo I – Principi generali</b> .....	7
Art. 8 – Raccolta differenziata .....	7
Art. 9 – Raccolta domiciliare.....	7
Art. 10 – Raccolta stradale.....	7
Art. 11 – Caratteristiche generali dei contenitori .....	8
Art. 12 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare.....	8
Art. 13 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico .....	9
Art. 14 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori .....	9
Art. 15 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni.....	10
Art. 16 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare .....	10
Art. 17 – Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare .....	11
Art. 18 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani.....	11
Art. 19 – Divieti riferiti agli imballaggi.....	11
<b>Capo II – Criteri operativi per l’organizzazione delle singole raccolte</b> .....	12
<b>Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani</b> .....	12
Art. 21 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone.....	12
Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica.....	12
Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di vetro e di imballaggi metallici (raccolta congiunta) .....	13
Art. 24 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti.....	13
Art. 25 – Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina.....	14
Art. 26 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali .....	14
Art. 27 – Raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse .....	14
Art. 28 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni .....	15
<b>Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli</b> .....	16
Art. 29 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli.....	16
Art. 30 – Cantieri edili .....	16
<b>Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi</b> .....	16
Art. 31 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche).....	16
<b>Sezione IV – Rifiuti urbani indifferenziati residuali</b> .....	16
Art. 32 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali.....	16
<b>Sezione V – Modalità delle raccolte di carta, cartone, organico, vetro, imballaggi metallici, scarti vegetali, ingombranti e beni durevoli, pile, farmaci, rifiuti indifferenziati</b> .....	17
Art. 33 – Modalità delle raccolte.....	17
<b>Sezione VI – Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio</b> .....	17
Art. 34 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico.....	17
Art. 35 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici .....	18
<b>Sezione VII – Gestione di categorie particolari di rifiuti</b> .....	18

Art. 36 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.....	18
Art. 37 – Altre categorie particolari di rifiuti.....	18
<b>Capo III – Manifestazioni pubbliche e mercati.....</b>	<b>18</b>
Art. 38 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate .....	18
Art. 39 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate .....	19
Art. 40 – Mercati .....	19
<b>Capo IV – Destinazione dei rifiuti urbani.....</b>	<b>19</b>
Art. 41 – Destinazione dei rifiuti urbani .....	19
<b>TITOLO III – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI .....</b>	<b>20</b>
Art. 42 – Principi dell’assimilazione .....	20
Art. 43 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani .....	20
Art. 44 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati .....	20
<b>TITOLO IV – AUTOCOMPOSTAGGIO .....</b>	<b>21</b>
Art. 45 – Definizione di autocompostaggio.....	21
Art. 46 – L’autocompostaggio nel territorio del Comune di Marcignago.....	21
Art. 47 – Finalità dell’autocompostaggio .....	21
Art. 48 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria .....	21
Art. 49 – Controlli, cancellazione dall’Albo dei compostatori, decadenza della riduzione tributaria.....	21
Art. 50 – Rifiuti compostabili .....	21
Art. 51 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini.....	22
<b>TITOLO VI – DIRITTI DELL’UTENZA ALL’INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE .....</b>	<b>22</b>
<b>Capo I – Informazione .....</b>	<b>22</b>
Art. 52 – Informazione all’utenza .....	22
Art. 53 – Carta dei servizi.....	23
<b>Capo II – Azioni Positive.....</b>	<b>23</b>
Art. 54 – Prevenzione e cooperazione.....	23
<b>TITOLO VIII – CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI .....</b>	<b>23</b>
Art. 55 – Controlli sull’operato del gestore del servizio .....	23
Art. 56 – Controlli sulle violazioni degli utenti .....	24
Art. 57 – Divieti .....	24
Art. 58 – Sanzioni.....	24
<b>TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>26</b>
Art. 59 – Rinvio normativo.....	26
Art. 60 – Abrogazione.....	26
Art. 61 – Entrata in vigore .....	26
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>27</b>
<b>Allegato 1 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....</b>	<b>27</b>
<b>1.1 Criteri qualitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....</b>	<b>27</b>
<b>1.2 Criteri quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani .....</b>	<b>28</b>
<b>Allegato 2 – Elenco dei RAEE.....</b>	<b>29</b>

## **TITOLO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità**

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV, e s. m. e i.
2. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale e è affidata nelle forme di cui all'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e è disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
4. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
6. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

### **Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti**

1. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.
2. Il Comune provvede alla nomina di un responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia.

### **Art. 3 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità e in coerenza con il Piano d'Ambito adottato ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.lgs. citato, stabilisce in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

#### **Art. 4 – Definizioni**

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) **utenza/e, utente/i**: soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune;
- b) **utenza/e domestica/che**: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- c) **utenza/e non domestica/che**: utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- d) **utenza/e singola/e**: famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- e) **utenza/e domestica/che condominiale/i**: famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;
- f) **utenza/e non domestica/che condominiale/i**: utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- g) **raccolta domiciliare**: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza anche con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- h) **raccolta stradale**: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, usufruibili dalla generalità degli utenti;
- i) **raccolta stradale di prossimità**: raccolta eseguita con il posizionamento su suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani;
- j) **responsabile del servizio**: organo del Comune di Marcignago responsabile dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbane;
- k) **gestore del servizio**: soggetto al quale è affidato lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbane.

#### **Art. 5 – Classificazioni**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, secondo i principi e i criteri di cui agli articoli 42 e 43 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e e).

3. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

#### **Art. 6 – Limiti al campo di applicazione**

1. I limiti al campo di applicazione del presente Regolamento sono quelli previsti dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

2. Il regime di prelievo finanziario per la gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 7 – Divieto di abbandono**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici. In difetto, la pulizia è eseguita dal gestore del servizio con il diritto alla rivalsa sul responsabile dell'abbandono per le spese sostenute.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Capo I – Principi generali**

#### **Art. 8 – Raccolta differenziata**

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1.
2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, il Comune stabilisce:
  - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
  - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  - c) le modalità del conferimento;
  - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
  - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali, ovvero tramite il sistema stradale o stradale di prossimità.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.

#### **Art. 9 – Raccolta domiciliare**

1. La raccolta domiciliare può essere organizzata mediante:
  - a) l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;
  - b) il prelievo diretto, senza l'ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto, poste dall'utente in modo ordinato fuori del proprio domicilio, ove ciò sia economicamente vantaggioso, tecnicamente possibile e non pregiudizievole dal punto di vista igienico-sanitario.
2. Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Comune determina:
  - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
  - b) il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili tra cassonetti carrellati, sacchi, cestini e mastelli, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;
  - c) la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
  - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;
  - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

#### **Art. 10 – Raccolta stradale**

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, di cassonetti carrellati di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti.
2. Con riguardo alla raccolta stradale, il Comune determina:
  - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con cassonetti stradali;
  - b) la capacità e il numero di cassonetti da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto;

- c) le frequenze di svuotamento;
- d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

3. Nell'organizzazione del servizio di raccolta stradale, il Comune assicura un'adeguata capillarità nella distribuzione dei cassonetti sul territorio.

4. La raccolta stradale di prossimità si attua con il posizionamento su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani.

### **Art. 11 – Caratteristiche generali dei contenitori**

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e di igienizzazione, sia degli stessi contenitori sia del luogo in cui sono posizionati.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico – meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. Sui cassonetti sono indicati il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

4. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina, del vetro, della plastica e dei rifiuti indifferenziati residuali recano un codice identificativo alfanumerico.

5. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali e dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina possono essere dotati di *transponder passivo* per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

### **Art. 12 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare**

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità, su una superficie piana, pavimentata e appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.



2. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali private dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o a altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nei casi previsti dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei suddetti criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

6. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

#### **Art. 13 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico**

1. Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.

2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

3. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

5. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dall'Amministrazione comunale e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

#### **Art. 14 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori**

1. In considerazione delle criticità igienico – sanitarie che possono eventualmente insorgere, non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti

organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

- a) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina;
- b) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati residuali.

2. Le frequenze di svuotamento o di prelievo dei contenitori, destinati alle frazioni di rifiuto diverse da quelle di cui al comma 1, sono stabilite tenendo conto della capacità dei contenitori medesimi e dell'entità del conferimento da parte dell'utenza, oltre che delle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti.

3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dai soggetti affidatari dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai capitolati d'appalto o di concessione e dai contratti di servizio, tenendo conto delle caratteristiche chimico – fisiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubbliche.

#### **Art. 15 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni**

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza è giuridicamente obbligata a accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 12 e 13. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati a altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, a astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al responsabile del servizio.

#### **Art. 16 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare**

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore del servizio, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal responsabile del servizio.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il

proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private al gestore del servizio dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e il gestore del servizio.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del gestore del servizio, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'art. 12 entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

### **Art. 17 – Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare**

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune.

### **Art. 18 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani**

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

2. La pesatura è effettuata dal gestore del servizio sulla pesa all'uopo indicata dal responsabile del servizio, con riferimento a ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta, per frazioni omogenee di rifiuto. I bindelli di pesatura devono essere consegnati al responsabile del servizio con la cadenza indicata dal contratto di servizio.

### **Art. 19 – Divieti riferiti agli imballaggi**

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

### **Art. 20 – Campagne di comunicazione**

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite compostaggio, dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;
- e) informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, il Comune organizza periodiche campagne di sensibilizzazione e cura la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

## **Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte**

### **Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani**

#### **Art. 21 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone è determinato tra quelli di seguito indicati:
  - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio;
  - b) posizionamento di cassonetti stradali o stradali di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
  - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
  - c) imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - a) la carta patinata e plastificata;
  - b) la carta oleata;
  - c) la carta copiativa;
  - d) la carta chimica;
  - e) la carta stagnola;
  - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.
5. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

#### **Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica è determinato tra quelli di seguito indicati:
  - a) assegnazione di contenitori domiciliari;
  - b) posizionamento di cassonetti stradali o stradali di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo, riguarda i seguenti materiali:
  - a) bottiglie dell'acqua minerale;
  - b) bottiglie di bibite;
  - c) bottiglie per olio da cucina;
  - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
  - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
  - f) flaconi di sapone liquido;
  - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
  - h) vaschette per alimenti;
  - i) sacchetti della spesa;
  - j) sacchetti per congelatore;
  - k) retine per frutta e verdura;
  - l) confezioni sagomate per le uova;
  - m) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
  - n) reggette per pacchi;

- o) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
- p) pellicole in plastica per imballaggi.

2 bis. I rifiuti di imballaggi in plastica indicati all'art. 43, comma 1 bis, sono raccolti in cassoni stradali presidiati dal gestore del servizio. Tali cassoni sono posizionati in giorni e orari definiti e comunicati agli utenti dal responsabile del servizio. E' vietato introdurre nei predetti cassoni rifiuti diversi da quelli indicati all'art. 43, comma 1 bis. I rifiuti conferiti da ciascun utente sono pesati dal gestore del servizio. Il gestore del servizio rilascia a ogni utente una ricevuta indicante le generalità dell'utente stesso, il tipo e la quantità, espressa in unità di peso, di rifiuto conferito. La ricevuta è controfirmata dall'utente e dal gestore del servizio. Una copia della ricevuta è consegnata dal gestore del servizio al responsabile del servizio”.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica, e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

### **Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di vetro e di imballaggi metallici (raccolta congiunta)**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro e di imballaggi metallici è determinato tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali o stradali di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) bottiglie;
- b) barattoli per alimenti;
- c) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- d) oggetti di vetro in genere e loro frammenti;
- e) imballaggi in genere di alluminio;
- f) imballaggi in genere di banda stagnata.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro o diversi dagli imballaggi metallici e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

### **Art. 24 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti**

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.

2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate convenzioni con i soggetti individuati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori. La convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captate.

3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) indumenti usati;
- b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
- c) scarpe;

d) coperte.

### **Art. 25 – Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina**

1. Sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, può essere istituita la raccolta dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina, determinando il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali o stradali di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del tè;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti di cucina.

4. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali privati idonei alla pratica dell'autocompostaggio, il Comune può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata dei rifiuti compostabili.

### **Art. 26 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali**

1. Sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, può essere istituita la raccolta dei rifiuti costituiti da scarti di vegetali, determinando il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali o stradali di prossimità.

2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da potature;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti vegetali.

### **Art. 27 – Raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse**

1. Può essere organizzata la raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse, costituite da imballaggi, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, e consenta di conseguire i risultati di raccolta differenziata stabiliti dalle disposizioni nazionali, regionali, provinciali. La raccolta congiunta può essere organizzata attraverso:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;

b) posizionamento di cassonetti stradali o stradali di prossimità.

2. I materiali raccolti devono essere trattati in impianti che consentono l'effettivo recupero degli stessi.

### **Art. 28 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni**

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione e estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.

2. Per rifiuti da esumazione e estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio: maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (per esempio: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni e estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni e estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione e estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione e estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del D.lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, si intendono:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione e inumazione.

## **Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli**

### **Art. 29 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli**

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene con modalità domiciliare previa prenotazione al Responsabile del servizio.
2. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli, secondo le indicazioni del Responsabile del servizio.
3. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

### **Art. 30 – Cantieri edili**

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al responsabile del servizio il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti solidi assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il responsabile del servizio organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.
3. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.

## **Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi**

### **Art. 31 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)**

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste e i contenitori per i farmaci scaduti sono collocati nelle aree indicate dal responsabile del servizio, prevalentemente in prossimità dei soggetti rivenditori di tali prodotti.

## **Sezione IV – Rifiuti urbani indifferenziati residuali**

### **Art. 32 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è determinato tra quelli di seguito indicati:
  - a) assegnazione di contenitori domiciliari;
  - b) posizionamento di cassonetti stradali o stradali di prossimità.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.
3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo:
  - a) rifiuti organici putrescibili alimentari e vegetali di orti, giardini e parchi;
  - b) carta e cartone;



- c) imballaggi di plastica;
- d) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
- e) imballaggi e altri oggetti di vetro;
- f) pile esauste e farmaci scaduti;
- g) indumenti usati e tessili;
- h) beni ingombranti e beni durevoli;
- i) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- j) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- k) qualsiasi rifiuto per il quale il Comune abbia istituito un'apposita raccolta differenziata.

4. Indipendente dal sistema di raccolta attivato, gli utenti devono sempre racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

## **Sezione V – Modalità delle raccolte di carta, cartone, organico, vetro, imballaggi metallici, scarti vegetali, ingombranti e beni durevoli, pile, farmaci, rifiuti indifferenziati**

### **Art. 33 – Modalità delle raccolte**

1. Sono eseguiti con modalità domiciliare i seguenti servizi di raccolta:
  - a) rifiuti organici umidi per le utenze domestiche e non domestiche;
  - b) rifiuti di carta e cartone per le utenze domestiche;
  - c) rifiuti di carta per le utenze non domestiche;
  - d) rifiuti di cartone per le utenze non domestiche;
  - e) rifiuti di imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non domestiche;
  - f) rifiuti di vetro e di imballaggi metallici (raccolta congiunta) per le utenze domestiche e non domestiche;
  - g) rifiuti indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche.
5. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali (sfalci e potature) è eseguita con modalità domiciliare per le utenze domestiche.
6. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli è eseguita con modalità domiciliare per le utenze domestiche previa prenotazione al responsabile del servizio.
7. La raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti è eseguita con modalità stradale per le utenze domestiche.
8. Tra il Comune e il gestore del servizio è stipulato un apposito disciplinare tecnico prestazionale per la regolamentazione di dettaglio delle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbane.

## **Sezione VI – Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio**

### **Art. 34 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico**

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, è organizzato il servizio di lavaggio e di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private comunque soggette a uso pubblico.
2. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti dal servizio pubblico sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi, in conformità alla normativa vigente in materia.

3. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.

#### **Art. 35 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti. I predetti gestori sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

### **Sezione VII – Gestione di categorie particolari di rifiuti**

#### **Art. 36 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE**

1. La disciplina della gestione dei RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è data dal D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s. m. e i. e dall'art. 227, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

#### **Art. 37 – Altre categorie particolari di rifiuti**

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

### **Capo III – Manifestazioni pubbliche e mercati**

#### **Art. 38 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate**

1. Il responsabile del servizio predispone e aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate (organizzate direttamente dal Comune) o patrocinate dal Comune, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico. L'elenco indica, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa. responsabile

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, il responsabile del servizio organizza, attraverso il gestore del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari e la pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

3. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi di vetro e metallici,

organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

### **Art. 39 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate**

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate o patrocinate dal Comune di cui all'art. 38, sono tenuti a comunicare al responsabile del servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il responsabile del servizio organizza, attraverso il gestore del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari la pulizia delle aree interessate.

3. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, vetro, organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

4. I costi per i servizi di raccolta differenziata per le manifestazioni non istituzionalizzate nonché i costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle stesse sono a carico dell'organizzatore e sono corrisposti al Comune.

### **Art. 40 – Mercati**

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, il responsabile del servizio organizza, attraverso il gestore del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti destinata specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi e la pulizia delle aree interessate.

2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

## **Capo IV – Destinazione dei rifiuti urbani**

### **Art. 41 – Destinazione dei rifiuti urbani**

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.

2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, CNA, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate con il Comune.

3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

### **TITOLO III ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

#### **Art. 42 – Principi dell'assimilazione**

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.
3. La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

#### **Art. 43 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**

1. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato 1, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

1 bis. Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti di imballaggi di plastica utilizzati in agricoltura, purché gli stessi siano privi di residui di sostanze pericolose. Per il conferimento al servizio pubblico, i produttori dei predetti rifiuti sono tenuti, sotto la loro responsabilità, alla bonifica degli imballaggi di plastica utilizzati in agricoltura contenenti sostanze pericolose. All'atto del conferimento, i produttori dei predetti rifiuti rilasciano al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale una dichiarazione scritta con assunzione di responsabilità in merito all'avvenuta bonifica dei rifiuti medesimi e all'assenza di residui di sostanze pericolose. La predetta dichiarazione indica anche il tipo e la quantità di rifiuti e l'attestazione dell'avvenuta bonifica e dell'assenza di sostanze pericolose".

2. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato 1, paragrafo 1.2. Le predette quantità sono espresse in kg/m<sup>2</sup>/anno e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche per la commisurazione e la riscossione della TARSU di cui al D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Le predette quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, valore medio per l'area geografica Nord.

3. Per l'attribuzione della categoria di cui all'Allegato 1, paragrafo 1.2, si fa riferimento all'attività effettivamente esercitata dall'utenza non domestica e, laddove necessario, si attribuisce la categoria più affine sotto il profilo della produttività potenziale di rifiuti, sempre considerata l'attività effettivamente esercitata.

#### **Art. 44 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati**

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e a non conferirli al servizio pubblico di raccolta fatte salve specifiche autorizzazioni secondo la normativa vigente.

## **TITOLO IV AUTOCOMPOSTAGGIO**

### **Art. 45 – Definizione di autocompostaggio**

1. L'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

### **Art. 46 – L'autocompostaggio nel territorio del Comune di Marcignago**

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Comune assicura un'idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi dell'autocompostaggio.

### **Art. 47 – Finalità dell'autocompostaggio**

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
  - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
  - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

### **Art. 48 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria**

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono iscritti, previa istanza presentata all'Ufficio tributi del Comune, nell'Albo dei compostatori e beneficiano della riduzione tributaria secondo le disposizioni del Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARSU.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, gli utenti dichiarano di impegnarsi alla pratica dell'autocompostaggio, in quale luogo la realizzano e di accettare i controlli che il Comune organizzerà.

### **Art. 49 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, decadenza della riduzione tributaria**

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono soggetti ai controlli e, ricorrendone i presupposti, alla cancellazione dall'Albo dei compostatori, alla decadenza della riduzione tributaria e alle sanzioni secondo le disposizioni del Regolamento comunale sull'applicazione della TARSU.

### **Art. 50 – Rifiuti compostabili**

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
  - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
  - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;

d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, per esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici.

3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi o metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali per esempio, pile, olii minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

#### **Art. 51 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini**

1. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.

2. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce e eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto, quale per esempio rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato;
- c) rivoltare periodicamente, almeno una volta la settimana, il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, a aumentarla con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi ovvero a ridurla con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.;
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dalle abitazioni site sugli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare l'autocompostaggio, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 48 o che, comunque, non praticano l'autocompostaggio.

## **TITOLO VI DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE**

### **Capo I – Informazione**

#### **Art. 52 – Informazione all'utenza**

1. Il Comune, direttamente o tramite il gestore del servizio, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione per garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

### **Art. 53 – Carta dei servizi**

1. Il gestore del servizio elabora, sulla base dei principi stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di concerto con il Comune e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli *standard* qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di servizio tra il Comune e il gestore del servizio.

3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della TARSU.

## **Capo II – Azioni Positive**

### **Art. 54 – Prevenzione e cooperazione**

1. Il Comune, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative e educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2. Il Comune promuove la pratica del *Green Public Procurement* (GPP o acquisti verdi) sia nell'ambito delle proprie forniture sia attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre Amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.

3. Il Comune promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti a alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

## **TITOLO VIII CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI**

### **Art. 55 – Controlli sull'operato del gestore del servizio**

1. Il Comune garantisce il controllo sull'operato del gestore del servizio rispetto agli impegni dallo stesso assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

- a) verifiche dirette sul territorio;
- b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;
- c) verifica delle segnalazioni di disservizi;
- d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili al gestore del servizio e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

## **Art. 56 – Controlli sulle violazioni degli utenti**

1. La Polizia Municipale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono tenuti a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.

2. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento. Le sanzioni sono introitate dal Comune, a eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'art. 262 del D.lgs. 152/2006.

## **Art. 57 – Divieti**

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari di cui all'art. 34, comma 3, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal responsabile del servizio o attraverso specifiche campagne informative di iniziativa comunale;
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità o in orari di conferimento diversi rispetto a quelli stabiliti dal presente Regolamento o dal responsabile del servizio;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti fuori dei contenitori;
- l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura e quantità diverse da quelle indicate nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n. 1.

## **Art. 58 – Sanzioni**

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:

- a) per la violazione dei divieti di cui all'art. 57:



<b>violazione</b>	<b>sanzione minima</b>	<b>sanzione massima</b>
depositare all'interno dei cestini o attrezzature similari di cui all'art. 34, comma 3, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;	€ 50,00	€ 500,00
esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal responsabile del servizio;	€ 50,00	€ 500,00
utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;	€ 50,00	€ 500,00
imbrattamento, affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal responsabile del servizio;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;	€ 50,00	€ 500,00
combustione di qualunque tipo di rifiuto;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;	€ 50,00	€ 500,00
danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
mancata differenziazione dei rifiuti nel corso delle manifestazioni pubbliche di cui agli articoli 38 e 39 e nel corso dei mercati di cui all'art. 40	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, conferimento	€ 50,00	€ 500,00

al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura e quantità diverse da quelle indicate nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n. 1;		
scarico nell'ecocentro di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi;	€ 50,00	€ 500,00
asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione;	€ 50,00	€ 500,00

- b) per l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 12, comma 6, e all'art. 13, comma 5: una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 59 – Rinvio normativo**

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, sono contenute nei capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore del servizio, e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del responsabile del servizio.

### **Art. 60 – Abrogazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

### **Art. 61 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

## ALLEGATI

### Allegato 1 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

#### 1.1 Criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- 25) ) imballaggi di plastica utilizzati in agricoltura bonificati e privi di residui di sostanze pericolose.

## 1.2 Criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Tabella 4a ex Allegato I al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

N.	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m <sup>2</sup> anno
		Nord
		min.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,5
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,5
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,9
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, <i>night club</i>	8,56
22	Attività agricole (limitatamente alle superfici e alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	49,72

## Allegato 2 – Elenco dei RAEE

### Allegato 1 A al D.lgs. 151/2005 – CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.lgs. 152/2006

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

### Allegato 1 B al D.lgs. 151/2005 – ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL D.lgs. 151/2006 E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A. L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

#### **I. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).**

- 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
- 1.2 Frigoriferi.
- 1.3 Congelatori.
- 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
- 1.5 Lavatrici.
- 1.6 Asciugatrici.
- 1.7 Lavastoviglie.
- 1.8 Apparecchi per la cottura.
- 1.9 Stufe elettriche.
- 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
- 1.11 Forni a microonde.
- 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
- 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
- 1.14 Radiatori elettrici.
- 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
- 1.16 Ventilatori elettrici.
- 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
- 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

#### **2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.**

- 2.1. Aspirapolvere.
- 2.2 Scope meccaniche.
- 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
- 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
- 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
- 2.6 Tostapane.
- 2.7 Friggitrici.
- 2.8 Frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9 Coltelli elettrici.

2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.

2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.

2.12 Bilance.

**3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.**

3.1 Trattamento dati centralizzato:

3.1.1 mainframe;

3.1.2 minicomputer;

3.1.3 stampanti.

3.2 Informatica individuale:

3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);

3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);

3.2.3 Notebook;

3.2.4 Agende elettroniche;

3.2.5 Stampanti;

3.2.6 Copiatrici;

3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;

3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;

3.2.9 Terminali e sistemi utenti;

3.2.10 Fax;

3.2.11 Telex;

3.2.12 Telefoni;

3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento;

3.2.14 Telefoni senza filo;

3.2.15 Telefoni cellulari;

3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

**4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.**

4.1 Apparecchi radio.

4.2 Apparecchi televisivi.

4.3 Videocamere.

4.4 Videoregistratori.

4.5 Registratori hi-fi.

4.6 Amplificatori audio.

4.7 Strumenti musicali.

4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

**5. Apparecchiature di illuminazione.**

5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

5.2 Tubi fluorescenti.

5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4 Sorgenti luminose a scintilla ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

**6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).**

6.1 Trapani.

6.2 Seghe.

6.3 Macchine per cucire.

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

## **7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.**

7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2 Consolle di videogiochi portatili.

7.3 Videogiochi.

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.

7.6 Macchine a gettoni.

## **8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).**

8.1 Apparecchi di radioterapia.

8.2 Apparecchi di cardiologia.

8.3 Apparecchi di dialisi.

8.4 Ventilatori polmonari.

8.5 Apparecchi di medicina nucleare.

8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7 Analizzatori.

8.8 Congelatori.

8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

## **9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.**

9.1 Rivelatori di fumo.

9.2 Regolatori di calore.

9.3 Termostati.

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

## **10. Distributori automatici.**

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;

b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

c) di prodotti solidi.

10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.